



## COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

COPIA

Delibera n. 62  
in data 21/12/2015

### V E R B A L E   D I   D E L I B E R A Z I O N E   D E L C O N S I G L I O   C O M U N A L E

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ISTANZA PER INIZIATIVA LEGISLATIVA FINALIZZATA ALL'ISTITUZIONE DI UN NUOVO COMUNE A SEGUITO DI FUSIONE DEI COMUNI DI MIRABELLO E DI SANT'AGOSTINO (ART. 8 L.R. N. 24/1996).

L'anno DUEMILAQUINDICI, questo giorno di VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 21:15 in Mirabello, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del Sindaco e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria - pubblica. Risultano presenti:

TOSELLI FABRIZIO	P	MARGUTTI MARCO	P
MARVELLI FILIPPO	A	VERGNANI ILARIA	P
SCIMITARRA OLGA	P	AGAROSSO STEFANIA	P
MASTRANDREA MARIA	A	SANDRI OLINDO	P
TASSINARI SIMONE	P	VACCARI CINZIA	A
BONAZZI SILVIA	P	BARUFFALDI LORENZO	P
BONALDO GIOVANNI	P		

Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco.

Assiste in funzione di Segretario il Dott. Antonino Musco, quale Segretario Comunale.

Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i sigg. consiglieri: 1) SANDRI OLINDO  
2) BONALDO GIOVANNI 3) VERGNANI ILARIA .

*Dopo gli appelli effettuati per entrambi i Comuni da parte del Segretario Comunale, inizia la discussione.*

*Il Sindaco di Mirabello, D.ssa Angela Poltronieri, precisa la natura congiunta della seduta specificando che le votazioni saranno separate. Fornisce qualche dettaglio tecnico sullo svolgimento della seduta, anche in merito alle modalità di votazione dei nomi del nuovo Comune. Illustra inoltre i passaggi successivi alla presentazione dell'istanza in Regione ed in particolare l'iter regionale di esame dell'istanza fino all'indizione del referendum. Specifica che la Regione ha seguito e supportato questo progetto individuando anche un funzionario per ogni tipo di supporto, il Dr. Ramazza.*

*Dopo una serie di incontri in un processo che è partito ufficialmente nel maggio 2013, si è pensato di addivenire ad un'istanza da presentare in Regione Emilia Romagna per la formazione di un Comune unico. Unitamente verrà inviata un'analisi di fattibilità, documento squisitamente tecnico, redatto sulla base dei dati e dei documenti presenti nei 2 Comuni. Mirabello ha già approvato il proprio bilancio di previsione. Lo studio di fattibilità tiene conto di criteri di valutazione interni agli uffici: è stato redatto da personale interno ai 2 Comuni.*

*E' uno studio che tiene conto di parametri di diverso tipo, tra cui massimamente importanti sono quelli economici. C'è stata una grande raccolta di dati.*

*Per quanto riguarda i passaggi locali la prima espressione di volontà che dobbiamo dimostrare è la volontà politica di procedere. Cita poi i successivi passaggi regionali ed il referendum. Il referendum avverrà in ogni Comune separatamente e verrà chiesto anche di indicare il nome del Comune fuso.*

*E' doveroso ringraziare l'Amministrazione di Sant'Agostino per la disponibilità fornita a partire dal mese di ottobre quando si è approvata un convenzione quadro per il conferimento delle funzioni in forma associata. Parla della legge che impone il convenzionamento delle funzioni ai Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti.*

*Questa disponibilità deriva da un rapporto di lunga data rispetto a convenzioni in essere ed a visioni condivise tra i 2 Comuni.*

*Questa delibera si inserisce in un progetto di riordino territoriale: purtroppo il lavoro congiunto non sempre è avvenuto ma le direttive e le normative ci impongono di ragionare ed operare in un ambito di area vasta. Crede sia la prima esperienza di 2 Comuni che avanzano un progetto di fusione dopo un sisma.*

*Ringrazia la Regione che ha creduto fermamente in questo progetto.*

*Prende la parola il Sindaco di Sant'Agostino, Fabrizio Toselli; si tratta di un progetto che parte da lontano. Abbiamo fatto un percorso iniziato tanto tempo fa. E' un atto non improvvisato ma meditato: per Sant'Agostino costituiva il secondo punto del programma elettorale. Come gruppo di maggioranza siamo soddisfatti ed orgogliosi del lavoro fatto. Questo studio nasce dall'impegno e dal lavoro del Segretario Comunale, dei capi settore dei Comuni e della Regione. Lo studio è stato gratuito. Precisa che inizierà il percorso partecipativo. Siamo inseriti nell'elenco regionale per le fusioni. Formula ringraziamento alla Regione Emilia Romagna.*

*Oggi il mondo è cambiato, l'Italia è cambiata: una riorganizzazione va fatta. Unendosi insieme si possono ottimizzare costi, personale e risorse. Su questo tema ci abbiamo creduto. Lo Stato e la Regione hanno deciso di premiare quei Comuni che decidono un processo di fusione con l'erogazione di contributi e premialità. Elenca gli importi dei possibili contributi. Teniamo conto che c'è una finanziaria in corso che nel suo attuale disegno prevede un aumento dei contributi. C'è*



COMUNE DI RENO VECCHIO	1																	1
COMUNE DI RENOBELLO	1																	1
COMUNE DI RENANIA	1	1																2

*Su un totale di 21 schede di cui 2 bianche ( SU 21 CONSIGLIERI VOTANTI )*

*Entra il Consigliere del Comune di Sant' Agostino, Maria Mastrandrea: 11 presenti ( per Sant' Agostino )*

*All' esito dell' esame dei voti ottenuti, la terna dei nomi risultanti aver ottenuto il maggior numero di voti risulta essere:*

- 1. COMUNE DEL RENO*
- 2. COMUNE DI TERRE DEL RENO*
- 3. COMUNE DI RENO ANTICO*

*Il Sindaco di Mirabello, D.ssa Poltronieri, invita i consiglieri di Mirabello a presentare eventuali dichiarazioni di voto ed interventi.*

*Prende la parola il Consigliere Alessandro Bini il quale precisa che sinora , riguardo al documento allegato alla proposta di delibera, si è parlato di “ studio di fattibilità “ quando invece la natura del documento è quella di “relazione” o meglio, come significato nel documento stesso, di “ analisi “: si tratta di una distinzione importante. Visto che abbiamo un pubblico, desidera che si spieghino i passaggi salienti che si sono succeduti nel percorso, che cosa è cambiato e come si è arrivati, partendo da un' idea a 3, ad una fusione a 2 Comuni.*

*Il Sindaco risponde rammentando che nel maggio 2013 abbiamo ricevuto alcune slides relative ad uno studio di fattibilità fatto per l' Unione dei Comuni dal Dr. Xilo della società Co.Grupo: si trattava di una valutazione per arrivare ad una fusione tra i Comuni di Mirabello e Sant' Agostino. Si è succeduta una serie di incontri fra i consigli che all' unanimità avevano deciso l' avvio del processo di fusione a 2. Nella redazione dello Statuto dell' Unione si erano chiesti chiarimenti su una possibile fusione. A febbraio 2014 si è tenuta una conferenza stampa ante elezioni con l' intenzione di arrivare alla fusione. Apparve poi un articolo sulla stampa che significava le volontà del Comune di Vigarano Mainarda in merito all' argomento: si susseguì una serie di incontri poi con una delibera di Consiglio si approvò una convenzione fra i 3 Comuni per conferire un incarico di fattibilità alla fusione a 3 anche e soprattutto in previsione della presentazione di richiesta di contributi per detto studio alla Regione. Per l' occasione i 3 Comuni stanziarono nei propri bilanci le risorse economiche necessarie. Venne presentata da parte del Comune di Mirabello, individuato come Comune capofila, la richiesta di contributo in Regione la quale tuttavia rispose negativamente perché impossibilitata ad esprimersi. Mirabello chiese anche un contributo alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Cento la quale, in un primo momento verbalmente favorevole, poi rispose in maniera formale negativamente nel mese di dicembre. A febbraio 2015 vennero effettuati tentativi di incontrare il Comune di Vigarano Mainarda: si riuscì nell' intento*

solo il 9 marzo con una riunione tra i 3 Sindaci. Ne uscì un accordo sui successivi step procedurali per conferire uno studio di fattibilità a 3. A fine marzo il comune di Vigarano Mainarda approvò una delibera con la quale lamentava di non essere stato informato sugli sviluppi della citata richiesta di contributo alla Regione, accusava Mirabello di inerzia e si proponeva come Comune capofila per realizzare il progetto. Seguì una nuova serie di incontri anche con i responsabili ed i capigruppo con richieste di conferire studi di fattibilità a “ geometria variabile “. L’ opposizione di Vigarano Mainarda tralaltro ha inteso di non mantenere l’ uniformità di intenti nel progetto. Si è dunque deciso di andare avanti a 2. E’ stata dunque primariamente stipulata tra le Amministrazioni comunali di Mirabello e Sant’ Agostino una convenzione quadro per il convenzionamento delle funzioni associate e contestualmente si è proceduto con il recesso dalla primaria convenzione con Vigarano per l’ incarico di studio di fattibilità. Non sono mai arrivate comunicazioni formali da parte del comune di Vigarano Mainarda tese a farsi parte attiva nel processo di fusione.

Il Consigliere Bini precisa che la richiesta di spiegazioni avanzata era a beneficio del pubblico presente.

Il Sindaco Poltronieri aggiunge che un contratto si perfeziona con la volontà di chi a quel processo partecipa.

Bini chiede se durante gli incontri ci fosse una figura che fungesse da coordinatore.

Il Sindaco Poltronieri replica che 3 Sindaci che si incontrano non hanno bisogno di un coordinatore. Bini si dichiara soddisfatto della risposta.

Prende la parola il ViceSindaco del Comune di Sant’ Agostino, Simone Tassinari, il quale rileva la forza di un nuovo Comune importante nello scenario provinciale. Leggere gli atti è importante: oltretutto i documenti presentati si leggono con facilità. Ne cita i passi più salienti soffermandosi con attenzione sull’ erogazione dei contributi. Opera un breve esame dello studio di fattibilità per quanto riguarda gli aspetti critici della fusione, in particolare sul problema dell’ identità territoriale ( che si supera confezionando un nome nuovo ) e sul diverso livello di indebitamento dei 2 Comuni ( per il comune di Sant’ Agostino c’è un indebitamento superiore ) precisando comunque che entrambi i comuni sono sotto il livello regionale. Specifica che al riguardo la situazione è sotto controllo. Le aliquote del comune di Sant’ Agostino sono più basse e quindi anche Mirabello potrà livellare verso il basso la tassazione.

E’ un’ operazione che conviene sotto tutti i punti di vista ed è da fare adesso.

Il consigliere di Sant’ Agostino, Lorenzo Baruffaldi, legge un documento acquisito al presente atto come allegato sub lettera A).

Il Sindaco di Sant’ Agostino Fabrizio Toselli non intende rispondere a quanto affermato dal consigliere Baruffaldi ma ribadisce che il processo di fusione è iniziato da molto tempo. Ha cercato di fare del proprio meglio insieme alla propria squadra, poi saranno i cittadini a decidere.

Il Sindaco di Mirabello Angela Poltronieri, prendendo la parola, precisa che così come non ha avuto bisogno di un coordinatore generale quando parlava con gli altri Sindaci perché parlano gli atti, così rifiuta l’ accezione di “ paura “ anche e soprattutto dopo l’ esperienza del sisma 2012. Non ha paura di proteste dei cittadini che non dovranno protestare ma avranno a disposizione un referendum, strumento altamente democratico. Noi stasera stiamo dando uno strumento per decidere in un modo o nell’ altro.

Il consigliere di Sant’ Agostino Baruffaldi esprime piacere sul fatto che il Sindaco Poltronieri abbia parlato di democrazia. Ma ritiene che si metta il carro davanti ai buoi: si prepara la torta e si chiede al cittadino cosa ci vuole mettere dentro. Democraticamente si porteranno i cittadini ad un referendum in cui il piatto della bilancia pende a favore del Comune di Sant’ Agostino.

*Interviene il consigliere del Comune di Sant' Agostino, Stefania Agarossi, la quale cita un estratto dello studio di fattibilità dove si parla della fusione da intendersi come scelta politica. In questi mesi siamo stati sicuramente chiamati a valutare una pratica nuova e complessa. Ci è stato chiesto di credere nel progetto e ciò è giusto. Noi come opposizione crediamo nella fusione, perché avremo risparmi e contributi che, se correttamente gestiti, andranno a migliorare la situazione. Avevamo un' unica riserva sull' ipotesi del nuovo organigramma che prevedeva 9 dirigenti (sovradimensionamento rispetto alle dimensioni dell' ente) ed abbiamo proposto un emendamento soppressivo in tal senso. Siamo stati ascoltati e la parte è stata stralciata. Credo sia il caso di comprendere e dare risposte corrette ai cittadini che poi dovranno decidere. Cita poi il Comune di Vigarano Mainarda e la pubblicazione sul suo sito web di uno studio di fattibilità a 3 da cui emergono vantaggi per il Comune di Vigarano Mainarda.*

*L' opposizione del Comune di Mirabello chiede una sospensione di seduta. La sospensione viene accordata nella durata di 10 minuti.*

*Alle ore 23.10 la seduta riprende.*

*Prende la parola il consigliere di Mirabello Alessandro Bini il quale fa notare che il processo di fusione costituisce un cambiamento epocale. Riteniamo di non avere acquisito tutti i dati necessari per decidere, anche se la fattibilità tecnica è sicuramente realizzabile. Legge dichiarazione di voto allegata al presente atto sub lettera B). Anticipa voto contrario.*

*Anche il consigliere di Sant' Agostino Lorenzo Baruffaldi legge la propria dichiarazione di voto, allegata al presente atto sub lettera C). Anticipa voto contrario.*

*Prende la parola il consigliere di Sant' Agostino Giovanni Bonaldo: i 2 Sindaci hanno creduto e presentato questo progetto in campagna elettorale. Dopo un percorso di confronto siamo ad approvare una richiesta ufficiale alla Regione Emilia Romagna che dovrà legiferare in merito. I vantaggi ci sono ed è un' opportunità che non deve essere ignorata. Anticipa voto favorevole.*

*Il consigliere del Comune di Sant' Agostino Stefania Agarossi formula augurio e speranza che si tratti di un primo passo che porterà un vantaggio alle nostre famiglie ed ai nostri figli anche se la decisione è difficile. Anticipa voto favorevole.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Visti:**

- l' art. 133 , comma 2, della Costituzione ai sensi del quale “ La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni “;
- il D. Lgs. N. 267 del 28 agosto 2000 “ Testo Unico delle Leggi sull' ordinamento degli Enti Locali “ ed in particolare gli articoli 15 e 16 relativi alle modifiche delle circoscrizioni territoriali dei Comuni ed all' istituzione di Municipi;
- la L.R. 08 luglio 1996 n. 24 recante “ Norme in materia di riordino territoriale di sostegno alle unioni e alle fusioni di Comuni “;

- la L.R. 21 dicembre 2012 n. 21 recante “ Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza “;

**Premesso che** i Comuni di Mirabello e Sant’ Agostino sono ricompresi entro lo stesso ambito territoriale, con una superficie totale in Km<sup>2</sup>. 51,04 e con un totale di popolazione complessiva, calcolata al 30/06/2015, di 10.130 abitanti;

**Viste** le oggettive difficoltà che oggi hanno tutti i piccoli Comuni nel garantire servizi di qualità ai propri cittadini in un quadro economico generale estremamente difficoltoso ed in un frangente storico in cui il taglio dei contributi e delle risorse di natura statale è ormai consolidato e non sembra poter mutare in un futuro prossimo;

### **Considerato:**

- che la fusione rappresenta oggi l’ opzione più idonea e strategica per poter adempiere all’ obbligo di gestione associata di tutte le funzioni fondamentali previsto dall’ art. 14 comma 28 D.L. 78/2010 e s.m.i., per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ( 3.000 per i Comuni montani ), cioè, secondo la vigente normativa, a carico del Comune di Mirabello;
- che la fusione si palesa come l’ opportunità per poter assicurare anche in futuro ai cittadini la qualità dei servizi al livello attuale ( ancorché di poterli potenziare ) e realizzare le opere che servono al territorio per un suo nuovo e forte sviluppo, riducendo le spese strutturali e consentendo una complessiva semplificazione dell’ organizzazione politica e burocratica, mantenendo il decentramento nel’ erogazione dei servizi attraverso sportelli polifunzionali;
- che la fusione costituisce l’ unica soluzione per ovviare agli insostenibili vincoli di finanza pubblica derivanti dal patto di stabilità o dai nuovi vincoli in discussione nella legge di stabilità 2016 oltreché dalla riduzione dei trasferimenti statali;
- che la fusione, oltre agli evidenti vantaggi che produce in termini di economie di scala nella riorganizzazione unitaria dell’ Amministrazione, rappresenta altresì uno strumento per accedere a numerose opportunità e vantaggi, quali ad esempio:
- esenzione dalle regole del patto di stabilità o dai nuovi vincoli in discussione nella legge di stabilità 2016 per i primi 5 anni dalla costituzione del nuovo Comune;
- una procedura accelerativa per l’ adozione del nuovo Statuto tale per cui i Comuni che hanno avviato il procedimento di fusione, possono definire lo statuto del nuovo ente, anche prima dell’ istituzione dello stesso, a patto che lo statuto venga approvato in testo conforme da tutti i consigli comunali;
- il nuovo Comune può utilizzare i margini di indebitamento consentiti anche ad uno solo dei Comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall’ unificazione dei bilanci non risultino ulteriori spazi di indebitamento (art. 1 comma 119 L. 56/2014 cd Legge Delrio)
- i Comuni sorti da fusione possono, ove istituiscano municipi, mantenere – non oltre l’ ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo Comune – tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione ( art. 1 comma 132 L. 56/2014 cd Legge Delrio)

- esenzione degli oneri fiscali per il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai Comuni estinti al nuovo Comune ( art. 1 comma 128 L. 56/2014 cd Legge Delrio)
- le risorse destinate ai singoli Comuni per le politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto e autonomie locali del 1^ aprile 1999, sono trasferite in un unico fondo del nuovo Comune con la medesima destinazione ( art. 1 comma 123 L. 56/2014 cd Legge Delrio)
- nei documenti dei cittadini e delle imprese, l' indicazione della residenza con riguardo ai riferimento dei Comuni estinti, resta valida dalla data di istituzione del nuovo Comune e sino alla scadenza naturale ( art. 1 comma 127 L. 56/2014 cd Legge Delrio )
- ai Comuni istituiti a seguito di fusioni che abbiano un rapporto della spesa personale sulla spesa corrente inferiore al 30 per cento non si applicano, nei primi 5 anni dalla fusione, i vincoli stabiliti dalla normativa vigente per l' assunzione mediante contratti a tempo determinato, fermo restando il limite della spesa complessiva per il personale sostenuta dai singoli enti nell' anno precedente la fusione ed i vincoli generali sull' equilibrio dei bilanci
- per le fusioni di Comuni realizzate negli anni 2012 e seguenti, il contributo straordinario è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l' anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro ( art. 20 del D.L. 95)
- gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell' articolo 14 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, vengono applicati ai Comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza e modularne i contenuti. In ogni caso, in assenza di legge regionale, i Comuni derivanti dalla fusione con popolazione di almeno 3.000 abitanti sono esentati dall' obbligo per la durata di un mandato elettorale ( art. 1 comma 121 L. 56/2014 cd Legge Delrio)

**Precisato che:**

- I Comuni di Mirabello e Sant' Agostino hanno iniziato una forma di collaborazione approvando con atto di C.C. 44 del 21/10/2015 relativo al Comune di Mirabello e C.C. nr 52 del 21/10/2015 relativo al Comune di Sant' Agostino una convenzione quadro per l' esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali di cui al D.L. 95/2012 . Detta convenzione è stata firmata dai Sindaci dei due Comuni in data 20/11/2015 rep.1047;
- I suddetti comuni appartengono ad un' Unione di Comuni denominata “ Unione Alto Ferrarese “ ( atto costitutivo del 14 maggio 2014 ). Le funzioni dell' Unione, così come significate all' art. 5 dello Statuto sono le seguenti: Pianificazione urbanistica, protezione Civile, Polizia Municipale, Servizi sociali, Gestione servizi informatici. L' art. 6, inoltre, prevede il conferimento di ulteriori funzioni ed in particolare al comma 1 si valuta l' opportunità di conferire ulteriori funzioni con l' accordo di un numero di Comuni pari almeno alla maggioranza dei Comuni dell' Unione.

**Preso atto che:**



- i Comuni di Mirabello e Sant' Agostino hanno predisposto una relazione di fattibilità per analizzare aspetti rilevanti nella prospettiva di una fusione tra loro e che la relazione , allegata al presente atto, è stata conclusa in data 14/12/2015 . A tal fine:

- la relazione ha offerto, ai sensi dell' art. 8 comma 5 L.R. 24/1996, informazioni di natura demografica, socio economica, patrimoniale e finanziaria relative ai Comuni interessati dal processo di fusione; inoltre ha evidenziato la sussistenza di tutti i requisiti di cui all' art. 3 della L.R. 24/1996 ed in particolare ha prodotto specifici elaborati che contengono la verifica della fattibilità tecnico organizzativa, economico-finanziaria, politico-istituzionale della fusione tra le amministrazioni comunali;

**Preso atto** che, al fine di redigere detta relazione di fattibilità, si è avviato un intenso ed approfondito percorso di confronto e discussione fra i due Comuni, con incontri congiunti che hanno coinvolto gli organi politici ed i responsabili di settore, nel corso dei quali sono state evidenziate le importanti e strategiche opportunità a beneficio delle rispettive comunità, ottenibili attraverso la scelta di realizzare un Comune più grande attraverso la fusione di Comuni;

**Ritenuto che:**

- la dinamicità dell' attuale discussione politico/istituzionale sull' assetto definitivo del riordino del governo territoriale non consente di avere certezze sulle future scelte in merito ad ogni singolo aspetto della fusione ma che comunque i Comuni di Mirabello e Sant' Agostino ritengono di dover comunque compiere la scelta strategica, ancorché storica, di avviare il percorso per la realizzazione di un unico Comune attraverso la fusione al fine di garantire ai cittadini delle due comunità tutti i benefici e le opportunità di sviluppo che questa scelta oggi garantisce;

**Dato atto** che la vigente normativa prevede come unici elementi vincolanti, affinché si possa addivenire alla fusione, l' appartenenza degli enti alla stessa provincia e la contiguità territoriale;

**Dato atto** che sussistono i requisiti di cui all' art. 3 della L.R. 24/96 ed in particolare:

- *“ Le modifiche delle circoscrizioni comunali e l' istituzione di nuovi Comuni possono riguardare esclusivamente territori contigui di Comuni appartenenti alla stessa Provincia.*

*Le modifiche devono rispondere ad esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative e individuare ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica attività produttive, consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio “;*

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di avviare il procedimento di fusione di cui alla Legge regionale n. 24/1996 tra i comuni di Mirabello e Sant' Agostino;

**Vista** la cartografia allegata al presente atto - costituente parte integrante e sostanziale per quanto non materialmente allegata ma depositata agli atti d' ufficio - che identifica il perimetro del nuovo Comune derivante dal processo di fusione dei Comuni di Mirabello e Sant' Agostino ai sensi dell' art. 8 comma 6 L.R. 24/1996;

**Viste** le seguenti disposizioni normative in tema di enti locali:

- D. Lgs. 267 del 28 agosto 2000 “ Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali “ ed in particolare gli articoli 15 e 16 di seguito riportati:

*“ Articolo 15 – Modifiche territoriali fusioni ed istituzione di comuni.*

- 1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali di comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.*
- 2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.*
- 3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.*
- 4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell’ articolo 118 della Costituzione.*

*Articolo 16 – Municipi*

- 1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l’ istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.*
- 2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l’ organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione “*

- Legge Regionale 8 luglio 1996 n. 24 “ Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni “ che si richiama integralmente;

**Richiamato** in particolare l’ articolo 8 comma 2 della Legge Regionale 8 luglio 1996 nr. 24 che recita:

*“ 2. Indipendentemente dall’ adozione dell’ iniziativa legislativa popolare i Consigli Comunali, con deliberazione adottata con le stesse modalità e procedure previste dall’ art. 4 comma 3 della legge n. 142 del 1990, possono presentare istanza alla giunta regionale affinché promuova la relativa procedura “.*

**Considerato** dunque che la citata legge regionale n. 24 prevede che l’ iniziativa di modifiche territoriali possa essere avviata con deliberazioni dei Consigli Comunali interessati e deliberate dagli stessi con le stesse procedure previste per le modifiche statutarie ( art. 6 D. Lgs. 267/2000)

*“ 4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie “*

**Considerato :**

- che una volta avviato il procedimento di iniziativa mediante l' approvazione del presente atto sarà compito della Regione attivarsi nelle successive fasi propedeutiche alla realizzazione della fusione dei Comuni ovvero:

- Predisposizione e approvazione da parte della Giunta Regionale di un progetto di legge per la fusione dei Comuni ( art. 8 L.R. 24/1996 )
- Disamina, da parte della Commissione consiliare competente, del progetto di legge e dell' eventuale parere di merito rilasciato dalla Provincia ( ai sensi dell' art. 10 L.R. 24/96 )
- Deliberazione dell' Assemblea Legislativa sull' indizione del referendum consultivo regionale ( art. 11 L.R. 24/96 )
- Emanazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale per l' indizione del referendum con la definizione sia dei quesiti da sottoporre alla consultazione popolare sia dell' ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare ( art. 12 L.R. 24/96 )
- Espletamento del referendum consultivo e pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna ( art. 12 L.R. 24/96 )
- Deliberazione definitiva dell' Assemblea Legislativa di approvazione del progetto di legge di fusione ( art. 13 L.R. 24/96).

**Dato atto che:**

- i Comuni di Mirabello e Sant' Agostino con il presente atto intendono chiedere alla Giunta Regionale di esercitare l' iniziativa legislativa per la modifica territoriale volta alla costituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei medesimi Comuni;

- i processi di fusione tra Comuni sono incentivati sia dallo Stato che dalla Regione Emilia Romagna mediante specifici contributi;

**Ritenuto** altresì di individuare la seguente rosa di possibili denominazioni del nuovo Comune la cui scelta sarà rimessa a quesito referendario:

1. *COMUNE DEL RENO*
2. *COMUNE DI TERRE DEL RENO*
3. *COMUNE DI RENO ANTICO*

**Visto** il T.U. delle leggi sull' ordinamento degli enti locali del 18.08.2000 n. 267

**Visto** il vigente Statuto comunale

**Acquisiti** i prescritti e favorevoli pareri resi ai sensi dell' art. 49 del TUEL;

Con la seguente votazione resa palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti: nr. 11

Voti favorevoli: nr. 10

Voti contrari: nr. 1 (Baruffaldi)

Astenuti: nr. 0

### **DELIBERA**

Tutto ciò premesso:

1. Di approvare l' istanza con la quale si chiede alla Giunta Regionale di esercitare l' iniziativa legislativa volta all' istituzione di un nuovo Comune a seguito della fusione dei Comuni di Mirabello e Sant' Agostino
2. Di chiedere alla Regione Emilia Romagna di procedere, per quanto di sua competenza, per raggiungere tale obiettivo istituzionale ;
3. Di approvare la relazione di fattibilità allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera D costituente parte integrante e sostanziale per quanto non materialmente allegata ma depositata agli atti d' ufficio, contenente le informazioni di natura demografica, socio-economica e finanziaria relativa ai Comuni da cui emergono elementi per rinvenire la sussistenza di presupposti per la fusione dei Comuni previsti dalla Legge Regionale;
4. Di approvare la cartografia allegata al presente atto – costituente parte integrante e sostanziale per quanto non materialmente allegata ma depositata agli atti d' ufficio – sotto la lettera E con la quale si identifica il perimetro del nuovo Comune derivante dal processo di fusione dei Comuni di Mirabello e Sant' Agostino ( art. 8 comma 6 L.R. 24/1996 )
5. Di individuare la seguente rosa di possibili denominazioni del nuovo Comune la cui scelta sarà rimessa a quesito referendario:
  1. *COMUNE DEL RENO*
  2. *COMUNE DI TERRE DEL RENO*
  3. *COMUNE DI RENO ANTICO*
6. di impegnare le rispettive Giunte Comunali a mantenere informati tutti i gruppi consiliari sull' andamento del percorso di fusione;
7. di trasmettere il presente atto in copia conforme e tutti gli atti ad esso allegati e collegati alla Regione Emilia Romagna ai sensi dell' art. 8 c. 2 L.R. 24/1996 mediante nota sottoscritta congiuntamente dai Sindaci;
8. di trasmettere altresì il presente atto alla Prefettura di Ferrara ed alla provincia di Ferrara per opportuna conoscenza.

Successivamente, con votazione resa nei modi di legge, avente il seguente risultato:

Consiglieri presenti: nr. 11

Voti favorevoli: nr. 10

Voti contrari: nr. 1 (Baruffaldi)

Astenuti: nr. 0

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134 4^ comma del D. Lgs. 267/2000, stante l' urgenza di provvedere.

# COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
CC N. 62 DEL 21/12/2015

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ISTANZA PER INIZIATIVA LEGISLATIVA FINALIZZATA ALL'ISTITUZIONE DI UN NUOVO COMUNE A SEGUITO DI FUSIONE DEI COMUNI DI MIRABELLO E DI SANT'AGOSTINO (ART. 8 L.R. N. 24/1996).

---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA

S. Agostino, li 17/12/2015

Il Responsabile del Servizio  
F.to CAMPANINI DANIELA

---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Toselli Fabrizio

IL SEGRETARIO  
F.to Musco Antonino

---

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 23/12/2015 all'albo pretorio.

Addì 23/12/2015

F.to IL MESSO COMUNALE

---

Per copia conforme all'originale

Lì \_\_\_\_\_

IL CAPO SETTORE AA.GG.  
\_\_\_\_\_

---

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 23/12/2015 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
- E' stata trasmessa in data al CORECO per il controllo di legittimità.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....

- Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione (art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì

F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.